

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 477-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 25 gennaio 1973

*modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 30 maggio 1974
(V. Stampato n. 1585)*

presentato dal Ministro dell'Interno

(RUMOR)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MALAGODI)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(TAVIANI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 31 maggio 1974*

Aumento dell'organico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza non possono essere impiegati in compiti che non siano quelli attinenti al servizio di istituto e, in particolare, non possono essere adibiti a mansioni di attendente o famiglio e non possono fornire prestazioni non attinenti al servizio a disposizione di autorità e funzionari dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 2.

Gli organici dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono aumentati di 5.000 unità e sono stabiliti in conformità alla tabella annessa alla presente legge.

Art. 3.

I posti di nuova istituzione saranno coperti entro 6 anni. Di essi 500 saranno conferiti a partire dal 1° gennaio 1973, 750 nel 1974, 750 nel 1975 ed i rimanenti nel successivo triennio in ragione di 1.000 per anno.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

I posti di nuova istituzione saranno coperti entro 5 anni. Di essi 1.250 saranno conferiti nel 1974, 750 nel 1975 e i rimanenti nel successivo triennio in ragione di 1.000 unità per anno.

Art. 4.

Gli aspiranti allievi guardie di pubblica sicurezza devono essere in possesso della licenza di scuola media dell'obbligo. Fino al 31 dicembre 1978 i candidati muniti di diploma di licenza elementare, che all'atto dell'entrata in vigore della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, abbiano compiuto l'undicesimo anno di età, possono essere arruolati.

In tal caso prima di essere ammessi a frequentare i corsi di istruzione gli allievi dovranno frequentare un corso propedeutico di sei mesi organizzato dal Ministero dell'interno d'intesa con le autorità scolastiche competenti.

Art. 5.

Le scuole di polizia dovranno sviluppare la preparazione culturale, la formazione tecnico-giuridica e la preparazione professionale degli allievi. Particolare cura dovrà essere dedicata all'insegnamento della Carta costituzionale e principalmente dei diritti e dei doveri del cittadino, dando impulso alla conoscenza critica, al senso di responsabilità e alla capacità di iniziativa individuale.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 4.

La disposizione di cui al comma quarto dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, non si applica nei confronti del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Art. 5.

All'onere di lire 671.412.719 derivante dalla presente legge per l'anno finanziario 1973 si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Gli insegnanti delle scuole di polizia per le materie di cultura generale e di istruzione professionale sono nominati dal Ministro dell'interno secondo l'ordine di una graduatoria di merito e di anzianità ripartita per materie di insegnamento che il Ministero dell'interno prepara su domanda di docenti universitari e di docenti di ruolo della scuola secondaria superiore. Per le materie di carattere tecnico-professionale possono essere ammessi all'insegnamento anche magistrati, funzionari di pubblica sicurezza e ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Il Ministro dell'interno presenterà una relazione annuale al Parlamento sull'attività svolta dalle scuole e sui risultati conseguiti,

Art. 6.

La disposizione di cui al quarto comma dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, non si applica nei confronti del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Art. 7.

All'onere di lire 2.349.912.719, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1974, si provvede, quanto a lire 671.412.719 a carico del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973, e, quanto a lire 1.678.500.000 mediante riduzione dello stanziamento del corrispondente capitolo del medesimo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1974.

Identico.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

TABELLA

ORGANICO DEI SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA
DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA

Marescialli di 1 ^a classe (a)	3.200
Marescialli di 2 ^a classe	3.300
Marescialli di 3 ^a classe	3.500
Brigadieri e vicebrigadieri	9.325
Appuntati, guardie scelte, guardie ed allievi guardie	64.125

TOTALE	83.450

(a) Nell'organico dei marescialli di 1^a classe è compreso il ruolo di marescialli di 1^a classe carica speciale stabilito in 200 unità.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

TABELLA

ORGANICO DEI SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA
DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA

Identica.